



Decreto Dirigenziale n. 64 del 12/09/2013

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 8 Settore tecnico amm.vo provinciale Caserta - A.G.C. 20

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI FRANCOLISE (CE) - 2^a SEDE FARMACEUTICA RURALE - TITOLARE
DOTT.SSA ANNANTONIETTA NAPOLITANO.TRASFERIMENTO LOCALI. - REVOCA -

IL DIRIGENTE

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'Unità Organica Operativa del Servizio Farmaceutico del Settore Assistenza Sanitaria di Caserta, nonché della espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal funzionario responsabile della P.O.U.C.

PREMESSO

che con D.P.G.R.C. nr. 10543 del 31 ottobre 1994, la dott.ssa Annantonietta Napolitano, farmacista, nata a Napoli (NA) il 04.02.1953, c.f. NPL NNT 53B44 F839M, fu autorizzata a gestire, quale titolare, la 2ª sede farmaceutica rurale della Pianta Organica del Comune di Francolise (CE), ubicata in Via V. Emanuele, s.n.c.;

che con Decreto Dirigenziale n. 52 SAN/STAP – CE del 10.05.2010 la dott.ssa Annantonietta Napolitano, farmacista, nata a Napoli (NA) il 04.02.1953, c.f. NPL NNT 53B44 F839M, titolare della 2ª sede farmaceutica rurale della Pianta Organica del Comune di Francolise (CE), fu autorizzata a trasferire l'esercizio farmaceutico, dai locali di Via V. Emanuele, a quelli di Via Purgatorio s.n.c.- (frazione Ciamprisco), dello stesso Comune;

che, con verbale di visita ispettiva ex art. 111 del R.D. 27.07.1934, nr. 1265, del 31 maggio 2010, è stato completato l'iter autorizzativo, mediante il quale la dott.ssa Annantonietta Napolitano può continuare a gestire l'esercizio farmaceutico nei nuovi locali ubicati alla Via Purgatorio s.n.c.- (frazione Ciamprisco);

che avverso il decreto di trasferimento n. 52 SAN/STAP – CE del 10.05.2010 di autorizzazione al trasferimento della farmacia della dott.ssa Napolitano ricorrono innanzi al TAR Campania alcuni cittadini del Comune di Francolise e la Dott.ssa Figliolini, quale titolare della 1ª sede farmaceutica dello stesso Comune;

che per tale Decreto Dirigenziale anche il Comune di Francolise propone ricorso innanzi al TAR Campania, adducendo quale motivazione che era da ritenersi apocrifo il certificato rilasciato dal Sindaco in cui si attesta che i nuovi locali della farmacia, gestita dalla Dott.ssa Napolitano, ricadrebbero nella 2ª sede farmaceutica;

che il T.A.R. Campania Napoli - Sez.V, con sentenza n. 3073/2013 accogliendo entrambi i ricorsi, per l'effetto, annulla il Decreto Dirigenziale nr. 52 SAN/STAP CE del 10.05.2010, nonché di tutti gli altri atti preordinati, connessi e conseguenti;

VISTA

la nota prot. 5462 del 25.07.2013 del Comune di Francolise, a firma del Sindaco p.t. Geom Nicola Lanna, con la quale viene richiesto al Settore T.A.P. di Caserta in esecuzione alla richiamata sentenza del G.A., i consequenziali provvedimenti invitando – contestualmente - la dott.ssa Napolitano a collocare la farmacia nei suoi precedenti locali o in altri che rientrino nella sede farmaceutica di appartenenza;

la nota nr. 2013.0571428 del 06.08.2013 con cui il competente Settore Avvocatura della Giunta Regionale tiene informati – per l'esecuzione – i Settori SAN/STAP CE e SAN/Farmaceutico dell'avvenuta pubblicazione della sentenza TAR sopra citata;

RITENUTO

alla luce di quanto in premessa e in conseguenza delle ultime decisioni del T.A.R. Campania Napoli - Sez.V, di dover ottemperare a tale decisione revocando il Decreto Dirigenziale nr. 52 SAN/STAP CE del 10.05.2010 che autorizzava il trasferimento dell'esercizio farmaceutico, dai locali di Via V. Emanuele, a quelli di Via Purgatorio s.n.c.- (frazione Ciamprisco), dello stesso Comune;

RILEVATO

che la dott.ssa Annantonietta Napolitano ha – da ultimo - proposto ricorso al Consiglio di Stato rispetto per la riforma della prima citata sentenza n. 3073/2013 T.A.R. Campania Napoli - Sez.V, contro alcuni cittadini del Comune di Francolise, l'Ente Comune e la Dott.ssa Figliolini, quale titolare della 1^a sede farmaceutica dello stesso Comune, nonché la Regione Campania come da notifica del 30.08.2013;

PRESO ATTO

che il Comune di Francolise con nota prot. 7554 del 10.12.2010 comunicava l'avvio del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., diretto all'annullamento e/o declaratoria di nullità della nota – certificato – provvedimento – attestato prot. nr. 8185/2009 datato 27.11.2009, attribuito al Sindaco p.t. del Comune di Francolise (Geom. Nicola Lanna), ritenendolo - in realtà - apocrifo;

che il Comune di Francolise con successiva nota prot. 7478 del 21.01.2011 trasmetteva le conclusioni del procedimento amministrativo, in virtù del potere di autotutela della pubblica amministrazione e nel pubblico interesse, disponeva l'annullamento del documento utilizzato dalla dott.ssa Annantonietta Napolitano, indicato come "certificato rilasciato dal Comune di Francolise con numero di protocollo 8185/2009, con il quale si attesta che i locali situati in Via Purgatorio si trovano ad una distanza dagli altri esercizi farmaceutici non inferiore a mt. 200, che il trasferimento richiesto avviene nell'ambito della sede farmaceutica di pertinenza e che soddisfa l'esigenza della zona", in quanto trattasi di provvedimento evidentemente falso e recante una firma apocrifa;

CONSIDERATO

che, non sussistono i presupposti di fatto e di diritto e non ricorrono le condizioni previste dal comma 4 dell'art. 1 della legge 08.11.1991 n. 362, in forza del quale è consentito il trasferimento dell'esercizio farmaceutico, avendo il Comune ritirato il certificato;

VISTA la normativa vigente in materia;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3466 del 03.06.2000;

VISTA la L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005 che, all'art. 4, attribuisce ai Dirigenti di Settore la competenza in ordine all'adozione degli atti amministrativi;

VISTA la L.R. n.6 del 28 maggio 2009, di modifica allo Statuto della regione Campania, che ribadisce all'art. 66 l'attribuzione ai dirigenti dell'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi non rientranti nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativi compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

D E C R E T A

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

di revocare, contestualmente ed in virtù della sentenza nr. 3073/2013 T.A.R. Campania Napoli – Sez. V., tutti gli atti collegati, connessi e consequenziali al Decreto Dirigenziale n. 52 SAN/STAP – CE del 10.05.2010 resi dal dirigente dell'Area Generale di Coordinamento Assistenza Sanitaria della Regione Campania, Settore Tecnico Amministrativo Provinciale di Caserta, in virtù dei quali la dott.ssa Annantonietta Napolitano, farmacista, nata a Napoli (NA) il 04.02.1953, c.f. NPL NNT 53B44 F839M, titolare della 2^a sede farmaceutica rurale della Pianta Organica del Comune di Francolise (CE), fu autorizzata a trasferire l'esercizio farmaceutico, dai locali di Via V. Emanuele, a quelli di Via Purgatorio s.n.c.- (frazione Ciamprisco), dello stesso Comune, fatto salvo le eventuali, successive e diverse

espressioni della Magistratura Amministrativa rese in base al Ricorso al Consiglio di Stato narrato in premessa ed a cui si darà adeguata esecuzione.

di trasmettere copia del presente provvedimento:

- all'A.G.C. Assistenza Sanitaria Area 20;
- al Sindaco del Comune di Francolise;
- al B.U.R.C., per la pubblicazione.

Dott. Giampaolo Paudice